

**Contributi** - Retribuzione imponibile - Lavoratori dello spettacolo assunti a termine con contratto di durata - Determinazione della base contributiva - Riferimento ai giorni di lavoro effettivo - Necessità – Fondamento - Fattispecie.

Corte di Cassazione – 12.3.2004, n. 5157 – Pres. Sciarelli – Rel. Lamorgese - P.M. Matera (Diff.) – Dolce Vita S.r.l. (Avv. Selvaggi) – ENPALS.

*Ai fini della determinazione della base contributiva della retribuzione dei lavoratori dello spettacolo assunti a termine con contratti di durata, la disposizione di cui all'art. 2, quinto comma, DPR 31 dicembre 1971 n. 1420, secondo cui la retribuzione imponibile giornaliera nei confronti di tali lavoratori "si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali", va interpretata nel senso che il dato di riferimento (divisore) è quello pertinente ai singoli giorni di effettiva prestazione lavorativa, e non ai giorni ricompresi nel periodo di durata contrattuale, posto che la citata disposizione fa sorgere l'obbligo del versamento dei contributi in relazione ad ogni "giornata di lavoro,, (primo comma), fissa il calcolo delle aliquote contributive "sulla retribuzione giornaliera" (terzo comma) e, infine, esclude dal calcolo i giorni di riposo, nei quali il lavoratore non ha spiegato alcuna prestazione lavorativa, salva la possibilità di stabilire con decreto ministeriale una "durata convenzionale" non superiore a sei giorni per ogni settimana (quinto e sesto comma); né tale interpretazione comporta un ingiustificato nocumento per i lavoratori interessati, atteso che il versamento dei contributi solo sulle giornate di lavoro effettivo spiega la previsione normativa di non trascurabili benefici assicurativi, quali la riduzione dei minimi contributivi ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della prosecuzione volontaria del versamento dei contributi.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, correggendone la motivazione ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., in quanto i giudici del merito, pur ritenendo erroneamente che i contributi dovessero essere versati per tutte le giornate lavorative ricadenti nel periodo di durata del contratto, avevano in realtà accertato, in mancanza di diversa documentazione, che le giornate lavorative effettive corrispondevano a quelle di durata del contratto).*

FATTO. - Con sentenza depositata il 5 giugno 2001 la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione con la quale il Tribunale della stessa sede aveva rigettato l'opposizione proposta da Luciano Parnetti, in proprio e quale legale rappresentante della S.r.l. Dolce Vita, gerente di un night club in Camucia di Arezzo, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall'ENPALS, sede compartimentale di Firenze, per il pagamento di sanzioni amministrative relative ai contributi non versati per il periodo dal gennaio 1997 al giugno 1998, e relativi ad alcune ballerine e *entraineuses* addette a quel night.

Gli appellanti avevano dedotto l'erroneità del calcolo della retribuzione imponibile effettuato dall'ENPALS applicando i relativi minimali previsti dall'art. 1, primo comma, decreto legge n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989 ai compensi del suddetto personale, senza considerare i giorni di effettiva prestazione lavorativa.

Tali doglianze sono state disattese dalla Corte territoriale in base ai seguenti rilievi. Anzitutto per l'interpretazione letterale delle disposizioni dettate dall'art. 4, primo comma, D.Lgs. 16 luglio 1947 n. 708 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1952 n. 2388) e dall'art. 2, comma quinto, DPR 31 dicembre 1971 n. 1420, specificandosi in entrambe le norme che la retribuzione individuale giornaliera si ottiene dividendo il complesso dei compensi stabiliti per il numero delle giornate di durata del contratto, con esclusione dei riposi settimanali e delle festività nazionali. Poi perché nel libro matricola e nelle denunce presentate dal datore di lavoro

all'ufficio di collocamento dei lavoratori dello spettacolo erano stati indicati soltanto i periodi di durata dei rapporti con ciascun lavoratore, senza alcun riferimento alle singole effettive prestazioni, mentre per quanto concerneva le condizioni contrattuali era stato richiamato il CCNL del personale artistico dei pubblici esercizi: era cioè mancata qualsiasi indicazione sulle giornate di effettiva utilizzazione delle prestazioni lavorative all'interno dei singoli contratti e sarebbe stato onere degli appellanti depositare i singoli contratti di lavoro, evidenziando ab origine i giorni di effettive richieste di prestazioni nell'ambito del periodo. In assenza di contrarie indicazioni si deve ritenere, ha affermato la Corte fiorentina, che le ballerine fornivano all'impresa la loro piena disponibilità - fatto salvo il diritto al riposo giornaliero - e che gli appellanti erano liberi di utilizzare il suddetto personale per un numero maggiore o minore di serate in relazione alla propria organizzazione gestionale.

Il giudice del gravame, a sostegno della tesi seguita, ha richiamato la giurisprudenza elaborata da questa Corte con la sentenza 15 novembre 2000 n. 14761 (1).

Infine, quanto alla doglianza sulle somme aggiuntive, gli interessi e le sanzioni, non dovuti ad avviso degli appellanti, poiché essi per il calcolo dei contributi si erano sempre basati sul diverso orientamento, condiviso in precedenza dall'ente, del riferimento alle effettive giornate di lavoro dell'ente e sul costante rilascio del certificato di agibilità, il giudice del merito ha rilevato che con il ricorso in opposizione, i ricorrenti si erano doluti soltanto della determinazione della sanzione, la quale era invece immune da vizi e nei limiti delle previsioni normative.

Di questa sentenza i soccombenti hanno richiesto la cassazione con ricorso fondato su un solo motivo, illustrato poi con memoria.

L'ENPALS non ha svolto attività difensiva in questa sede.

**DIRITTO.** - L'unico mezzo di annullamento denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma quinto, DPR 31 dicembre 1971 n. 1420, anche coordinato con il disposto di cui all'art. 3 D.L. C.p.S. n. 708 del 1947, e deduce l'errore di diritto in cui è incorso il giudice del merito, non essendo il criterio di calcolo adottato in ordine alla determinazione della retribuzione giornaliera del personale, cui era riferito l'accertamento in questione, cioè il complesso dei compensi stabiliti diviso il numero delle giornate di durata del contratto, esclusi i riposi settimanali e le festività nazionali, coincidente con quello individuato dalla norma nella interpretazione più recente della giurisprudenza di questa Corte, che invece fa riferimento, per il divisore, al numero dei giorni di effettiva prestazione lavorativa.

Il ricorso non può essere accolto. Il principio giurisprudenziale richiamato dai ricorrenti, affermato da Cass. 24 marzo 2001 n. 4303 del 24 marzo 2001, ha stabilito: "Ai fini della determinazione della base contributiva della retribuzione dei lavoratori dello spettacolo assunti a termine con contratti di durata, la disposizione dell'art. 2, comma 5, DPR 31 dicembre 1971 n. 1420, secondo cui la retribuzione imponibile giornaliera nei confronti di tali lavoratori si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali, va interpretata nel senso che il dato di riferimento (divisore) è quello pertinente ai singoli giorni di effettiva prestazione lavorativa, e non ai giorni compresi nel periodo di durata contrattuale, posto che la citata disposizione fa sorgere l'obbligo del versamento dei contributi in relazione ad ogni giornata di lavoro (primo comma), fissa il calcolo delle aliquote contributive sulla retribuzione giornaliera (terzo comma) e, infine, esclude dal calcolo i giorni di riposo, nei quali il lavoratore non ha spiegato alcuna prestazione lavorativa, salva la possibilità di stabilire con decreto ministeriale una durata convenzionale non superiore a sei giorni per ogni settimana (quinto e sesto comma); né tale interpretazione comporta un ingiustificato nocimento per i lavoratori interessati, atteso che il versamento dei contributi solo sulle giornate di effettivo lavoro spiega la previsione normativa di non trascurabili benefici assicurativi, quale la riduzione dei minimi contributivi ai fini del

conseguimento del diritto a pensione e della prosecuzione volontaria del versamento dei contributi".

Questo orientamento, confermato dalla successiva pronuncia di questa Corte 23 luglio 2002 n. 10774, va qui ribadito, essendo da preferire, per le persuasive argomentazioni addotte a sostegno, rispetto al precedente indirizzo, costituito da Cass. 15 novembre 2000 n. 14761, cui si è invece riportata la sentenza impugnata.

L'errore compiuto dal giudice del merito non è però causale e non può perciò portare all'annullamento della sentenza.

Va infatti rilevato che, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, la sentenza impugnata ha accertato la mancata indicazione in atti del numero di effettive giornate lavorative svolte dal personale, cui si riferisce il verbale ispettivo. Ciò la Corte territoriale ha ritenuto, evidenziando (v. pagina 4 della sentenza), che quelle indicazioni non erano riportate nel libro matricola e nelle denunce all'ufficio collocamento dei lavoratori dello spettacolo, pur essendo là indicati i periodi di durata dei contratti per ciascun lavoratore e il riferimento, per il compenso, al CCNL del personale artistico dei pubblici esercizi. Le medesime circostanze negative ha poi ribadito (v. sub lettera a di pag. 5 della sentenza impugnata), come ulteriore argomentazione a sostegno del rigetto dell'appello.

La statuizione non è stata censurata dai ricorrenti, i quali si sono limitati a contrapporre, inammissibilmente, all'accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito la deduzione della indicazione delle giornate effettivamente lavorate dalle ballerine, a loro avviso risultanti dal libro paga e dalle dichiarazioni rese dalle stesse, senza neppure specificare in quale atto del processo queste dichiarazioni fossero contenute.

Del resto, i ricorrenti hanno denunciato solo la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto innanzi indicate, ma non vizi di motivazione concernenti la ricostruzione dei fatti, per la parte concernente le giornate effettivamente lavorate.

Coerentemente quindi la Corte territoriale è pervenuta all'affermazione che le giornate lavorative effettive corrispondevano a quelle di durata del contratto.

Atteso siffatto accertamento, l'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata resta senza conseguenze e si deve procedere soltanto alla sua correzione, a norma dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., nel senso che la norma di cui all'art. 2, comma quinto, DPR 31 dicembre 1971 n. 1420 deve essere interpretata secondo il principio stabilito da Cass. 24 marzo 2001 n. 4303.

Il ricorso va dunque rigettato.

Non si provvede alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, in quanto l'intimato non ha svolto attività difensiva.

*(Omissis)*

(1) V. in q. Riv., 2001, p. 830